

Privacy: il galateo in corsia

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative devono essere garantite la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy con un provvedimento generale, adottato il 9 novembre 2005, nel quale ha descritto ad organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, casa di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per **adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie in quanto stabilito nel Codice sulla privacy (Dlgs. 196/2003) e per assicurare il massimo livello di tutela delle persone.**

L'obiettivo d'assicurare la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei diritti fondamentali e della dignità d'ogni cittadino.

Queste sono le misure da rispettare:

- **DIGNITÀ DELL'INTERESSATO** (art. 83, comma 2, lett. E del Codice): Alla persona deve essere sempre garantita la tutela della dignità. In particolare, riguardo a fasce deboli (i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno), ma anche ad utenti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per il qual è doverosa una particolare attenzione (esempio: interruzione di gravidanza).

Nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (esempio: paraventi) per delimitare la visibilità dell'interessato, durante l'orario visita, ai soli familiari e conoscenti.

Le aziende ospedaliere-universitarie (presenza di studenti) devono

avvalersi di un'informativa, da fornire agli utenti che, in occasione d'alcune prestazioni sanitarie si perseguono finalità didattiche, oltre che di cura e prevenzione.

Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio del utente (esempio: il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie).

- **RISERVATEZZA NEI COLLOQUI** (art. 83, comma 2, lett. C e D): quando si prescrive medicine o si rilascia certificati. Il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo per la consegna di documentazione (analisi, cartelle cliniche, prescrizioni, ecc...), quando questo avvenga in situazioni di promiscuità (esempio: locali per più prestazioni, sportelli).

- **DISTANZE DI CORTESIA** (art. 83, comma 2, lett. B): ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello, prenotazioni, o al momento dell'acquisizione d'informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli, segnali ed inviti.

- **NOTIZIE SU PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO** (art. 83, comma 2, lett. F): l'organismo sanitario può comunicare notizia, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso, ma solo ai terzi legittimati (esempio: parenti, famigliari, conviventi). Il personale incaricato deve accettare l'identità dei terzi legittimati. Le informazioni devono riguardare solo la circostanza che è in atto o si è svolta come prestazione di pronto soccorso, è non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute.

L'interessato, se cosciente e capace,

deve essere preventivamente informato (esempio: all'accettazione) e poter decidere a quali soggetti può essere comunicata la sua presenza in pronto soccorso.

- **DISLOCAZIONE DEGLI UTENTI NEI REPARTI** (art.83, comma2, lett G): le strutture sanitarie possono fornire informazioni sulla presenza dei degenti nei reparti, ma solo ai terzi legittimati (familiari, conoscenti, personale volontario). Anche qui l'interessato, se cosciente e capace, deve essere informato al momento del ricovero e poter decidere quali soggetti possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Occorre rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (Carta dei servizi pubblici sanitari 19 maggio 1995)

- **ORDINE DI PRECEDENZA È DI CHIAMATA** (art. 83 comma 2 lett A): all'interno dei locali di struttura sanitarie nell'erogare prestazioni sanitarie o di documentazione amministrativa (esempio: analisi cliniche), che richiedono un periodo di attesa, devono essere adottate soluzioni che prevedono un ordine di precedenza di chiamata degli interessati che prescindano dalla loro individuazione nominativa (esempio: attribuendo un codice numerico, o alfa numerico, al momento della prenotazione o dell'accettazione)

- **LISTE DI PAZIENTI** (art. 83, comma 2, lett A): non è giustificata l'affissione di liste degli utenti in attesa d'intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato (ad esempio cartella infermieristica) posta in prossimità del letto di degenza (art. 22, comma 8-26, comma 5 del Codice).

• **INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE** (art. 83, comma 2, lett I): si possono divulgare informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato, quando questi abbiano manifestato uno specifico consenso. Tale consenso può essere dato da un familiare in caso d'impossibilità fisica o incapacità dell'interessato o, valutato il caso, anche da altre persone legittime a farlo, come familiari, conviventi o persone in stretta relazione con l'interessato stesso. I sog-

getti terzi che hanno accesso alle strutture sanitarie (esempio: associazioni di volontariato), per poter conoscere informazioni sulle persone su prestazioni e cure devono rispettare tutte le regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per il proprio personale, come ad esempio vincoli di riservatezza, possibilità e modalità d'approccio ai degenti.

• **RITIRO DELLE ANALISI:** i referti diagnostici, i risultati delle analisi e

i certificati rilasciati dai laboratori d'analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa. I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialistici non rientrano nell'obbligo di adottare queste misure, ma sono in ogni caso tenuti a garantire il rispetto della dignità degli interessati e del segreto professionale.

Riferimenti:

- Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
- Normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
- Articoli 2 - 10 - 11 - 32 della Costituzione
- www.garanteprivacy.it



NOTIZIE IN PILLOLE

Dal 2006 nel Regno Unito infermieri e farmacisti con poteri prescrittivi (quasi) completi

A partire dalla prossima primavera, gli infermieri e i farmacisti Inglesi e Scozzesi potranno firmare ricette per l'acquisto di qualsiasi medicinale presente sul mercato, eccezion fatta per oppioidi e farmaci sedativi.

In realtà la possibilità di prescrivere farmaci da parte di Infermieri non è una novità. Già oggi esistono 450 farmacisti e 5.700 infermieri "supplementary prescribers" che possono prescrivere qualsiasi farmaco, ai quali vanno aggiunti altri 6.100 infermieri che hanno di poteri prescrittivi limitati ad una lista di 240 medicinali. Si tratta quindi, di un ampliamento del potere prescrittivo da parte di un ulteriore gruppo denominato "qualified extended formulary nurse prescribers" appositamente addestrati per questa finalità. Saranno i rispettivi Ordini Professionali a stabilire le modalità di accreditamento dei corsi di formazione, formazione che non sarà "una volta per tutte".

(Fonte: *Il sole 24ore Sanità* 29 nov. - 5 dic. 2005)

Agorà

Spazio di informazione del Collegio IPASVI di Como

Direttore Responsabile:

Citterio Stefano

Comitato di Redazione

Responsabile:

Citterio Stefano

Componenti:

Belluschi Valeria, Pozzi Paola, Villa Silvia

Segreteria di Redazione:

Sereni Daniela,
Zanini Daniela

Sede, Redazione, Amministrazione
Collegio IPASVI
Viale C. Battisti, 8
22100 Como

Proprietario:

Collegio IPASVI - Como

Tipografia:

Sea - Via Adamo del Pero, 6 22100
Como

Trimestrale informativo
del Collegio IPASVI di Como
Pubblicazione autorizzata dal Tribunale
di Como con decreto 1/98 del
09/02/1998

Per contattarci:

tel. 031/300218

fax 031/262538

e-mail: info@ipasvicomo.it

INFORMAZIONI SULLE NORME EDITORIALI

"Agorà", trimestrale informativo del Collegio IPASVI di Como, pubblica contributi inediti (ricerche, esperienze, indagini, approfondimenti, comunicazioni, informative professionali...) nel campo delle scienze infermieristiche generali e cliniche.

Il testo dei contributi deve essere dattiloscritto, possibilmente su file (formato Word) ed accompagnato da un breve riassunto (max 200 parole). Le figure e le tabelle devono essere scelte secondo criteri di chiarezza e semplicità e vanno numerate progressivamente e/o accompagnate da didascalie. Vanno indicati con chiarezza il nome, cognome qualifica e l'indirizzo di riferimento dell'/degli autore/i.

Le note bibliografiche devono essere essenziali e limitate agli autori citati nel testo. Ogni articolo è sotto la diretta responsabilità dell'autore/i ed è sottoposto all'insindacabile giudizio del comitato di redazione. Se lo riterrà opportuno, il comitato di redazione proporrà delle modifiche che devono essere accettate dall'autore/i.

La pubblicazione dei contributi non prevede nessun costo per gli autori e parallelamente nessun compenso.

Gli articoli o contributi devono pervenire alla sede del Collegio I.P.A.S.V.I. Como, via Cesare Battisti, 8 su dischetto in formato Word, oppure via email all'indirizzo info@ipasvicomo.it

IL COMITATO DI REDAZIONE ringrazia fin da ora chiunque vorrà contribuire alla continuità e allo sviluppo della rivista.